

Rapporto al messaggio 2820

Della Commissione della legislazione sul messaggio 8 maggio 1984 concernente la modificazione della legge sul notariato del 20 febbraio 1940 e successive modificazioni sino al 23.2.1983

1. Il Gran Consiglio ha approvato il 23 febbraio 1983 la revisione della legge sul notariato e della legge sulla tariffa notarile. Il Consiglio di Stato non ne ha ancora fissata la data dell' entrata in vigore essendo successivamente emerse alcune anomalie ai fini dell' applicazione che dovrebbero preventivamente essere regolate. Oggetto di riesame sono sostanzialmente l' art. 80 che disciplina la pubblicazione dei testamenti, l' art. 81 che tratta i testamenti di persone con ultimo domicilio fuori Cantone, l' art. 95 che nell' ambito dei protesti disciplina l' osservanza delle norme sul bollo federale e l' art. 124 concernente le autentiche a livello internazionale. Si propone inoltre un adattamento redazionale dell' art. 27 della legge sulla tariffa notarile.

2. La Commissione aderisce parzialmente alle proposte formulate.

2.1. Articolo 80

Il messaggio ripropone che la pubblicazione dei testamenti avvenga avanti il Pretore dell' ultimo domicilio del defunto anziché, come stabilisce la novella legislativa, davanti al segretario comunale. La soluzione precedente aveva inteso sgravare le Preture, in parte oberate, trattandosi di un atto nel quale l' operato del giudice era di pura presenza formale. Al riguardo si era d' altronde confortati dal fatto che in Svizzera in parecchi Cantoni la pubblicazione avviene davanti ad un' autorità amministrativa senza che ciò abbia mai dato luogo ad inconvenienti. Considerato che con la riforma della magistratura, proposta nel frattempo e già all' esame del Gran Consiglio, la ragione che aveva essenzialmente determinato la diversa scelta dovrebbe cadere, la Commissione aderisce al messaggio che permette peraltro di mantenere tutta la materia nelle mani della stessa autorità.

2.2. Articolo 81

Nella novella legislativa si prevedeva che i testamenti ricevuti o depositati presso un notaio ticinese da persone che al momento del decesso non erano domiciliate nel Cantone dovessero essere pubblicati davanti alla cancelleria del Tribunale di appello. Il messaggio, adducendo perplessità sulla costituzionalità di tale norma, la vorrebbe modificare escludendo la pubblicazione sostituendola per le persone con ultimo domicilio all' estero con l' autorizzazione a rilasciare copia agli eredi invece se il testatore é cittadino svizzero dovrebbe essere data comunicazione della disposizione di ultima volontà all' autorità competente del luogo di attinenza. Il problema della costituzionalità o, meglio, dell' osservanza degli art. 551 e 556 CC si pone tuttavia unicamente per le persone, svizzere o straniere, con ultimo domicilio in un altro Cantone. Per esse la competenza dell' autorità dell' ultimo domicilio non può essere derogata da una disposizione cantonale e nemmeno il testo precedente lo prevedeva. Una particolare disciplina a questo riguardo non occorre quindi, tanto più che l' obbligo di consegnare l' atto all' autorità competente é già sancito dall' art. 556 cpv. 2 CC.

Rimangono invece insoluti i casi nei quali l' ultimo domicilio si trova all' estero. Il rinvio all' ultimo domicilio del defunto non trova infatti sempre riscontro in un' analoga disposizione nel corrispondente diritto straniero, che può anche dal canto suo rinviare al paese di origine del de cuius. Si pensi pure a Stati con un diritto ereditario completamente diverso dal nostro o al quale l' istituto della pubblicazione del testamento é ignoto. La questione della competenza può trarre origine dal luogo ove si trovano parte dei beni dell' asse ereditario; vi sono peraltro sovente codicilli di persone residenti all' estero presso notai del Cantone contenenti disposizioni dei beni che vi si trovano. Esiste in taluni casi la possibilità o persino l' obbligo di una seconda pubblicazione del testamento già pubblicato in altra sede. Al cittadino svizzero con ultimo domicilio all' estero deve infine essere riservata la possibilità che il suo testamento sia pubblicato dall' autorità competente del luogo di attinenza: se questo é nel Ticino sarà il notaio ticinese a provvedere alla pubblicazione avanti il Pretore competente, altrimenti lo si trasmetterà all' autorità del luogo di attinenza (cfr. gli esempi in Dr. W. Stauffer, Praxis zum NAG ad art. 23 n. 4, art. 28 n. 21 lett. d) e g) e ad art. 34 n. 24 k e n, Schnitzer, Handbuch des internationalen Privatrechts, vol. II pag. 537).

La soluzione proposta non può pertanto soddisfare. Si giustifica per conseguenza mantenere in ogni caso l' obbligo di

pubblicare anche i testamenti dei cittadini ticinesi con ultimo domicilio all' estero in questo caso tuttavia davanti al Pretore del luogo di origine.

Per gli Svizzeri di altri Cantoni, con ultimo domicilio all' estero, il testamento dovrà invece essere trasmesso all' autorità competente del rispettivo Cantone di appartenenza.

Per gli stranieri, con ultimo domicilio all' estero, il problema appare più complesso e l' autorità federale ritiene di non potere ratificare una norma che obblighi il notaio ticinese a pubblicare un testamento depositato presso di lui. Rimangono tuttavia casi particolari dove gli eredi stessi possono avere interesse alla pubblicazione, peraltro anche per dare la possibilità di trasmetterne una copia autentica a tutti gli interessati. Per questi casi si è quindi previsto di prevedere la pubblicazione in via facoltativa, di regola su richiesta degli eredi stessi. Dato che la pubblicazione non può tuttavia incidere sulla legge che regola la successione, si è confermato che l' effetto materiale della pubblicazione stessa è retto dalla legge che disciplina la successione.

La margine dovrebbe essere persone domiciliate all' estero anziché fuori Cantone". Si è infatti spiegato sopra che il rapporto intercantonale è già disciplinato dall' art. 556 cpv. 2 CC in relazione all' art. 23 della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti. In questi casi il notaio ticinese depositario di un testamento deve sempre trasmetterlo all' autorità competente dell' ultimo domicilio del de cuius.

Il testo dell' art. 81 deve poi essere adeguato di conseguenza per cui se ne propone la seguente formulazione:

b) Di persona domiciliata all'estero

1 La pubblicazione di testamenti ricevuti o depositi presso un notaio ticinese da persone domiciliate all' estero al momento del loro decesso può essere fatta dal notaio davanti alla Pretura della propria, residenza notarile; l' effetto materiale della pubblicazione è retto dalla legge che disciplina la successione.

2 Se il testatore è cittadino ticinese la pubblicazione avverrà davanti al Pretore competente del luogo di appartenenza.

3 Se il testatore è cittadino di un altro Cantone il notaio trasmette il testamento all' autorità competente del luogo di appartenenza.

2.3. Articolo 95

D' accordo con l' abrogazione che non era peraltro stata proposta nel precedente messaggio.

2.4. Articoli 120 e 123

Il messaggio propone l' abrogazione dell' art. 123 in quanto ripetitivo rispetto all' art. 120.

L' esame delle due disposizioni induce alle seguenti considerazioni.

L' art. 120 enumera le competenze del Tribunale di appello e tratta nell' ambito delle stesse alla cifra 5 l' autentica delle sottoscrizioni e dei sigilli dei notai. Nell' ultima frase aggiunge che lo stesso attestato può essere rilasciato dai Pretori. Questo rinvio appare tuttavia improprio nel quadro delle competenze del Tribunale di appello, per cui è opportuno lo stralcio.

L' art. 123, come d' altronde gli art. 121 e 122, tratta innanzitutto le competenze all' interno del Tribunale di appello e in tale senso completa l' art. 120.

Per le autentiche si è precisato che esse avvengono "a mezzo della cancelleria". Il complemento trova quindi una sua giustificazione. E' inoltre più appropriato inserire in questa norma la possibilità di rilasciare le autentiche da parte dei Pretori.

La Commissione propone pertanto la predetta correzione all' articolo 120 cifra 5 e il mantenimento dell' art. 123.

3. La Commissione aderisce alla modifica proposta dall' art. 27 della legge sulla tariffa notarile che è peraltro di natura prettamente redazionale.

Nella redazione occorrerà mantenere l' enumerazione dei singoli capoversi.

In questo senso si propone di approvare il disegno di legge come allegato.

Per la Commissione della legislazione:

Cario Sganzi, relatore

Bacciarini- Bizzozero - Bonetti-Lepori -

Catenazzi - Cavadini Antonio - Gianoni -
Lepori A. Padlina - Pedotti.

Disegno di
LEGGE

circa la modificazione della legge sul notariato del 20.2.1940 e successive modificazioni sino al 23.2.1983.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 maggio 1984 n. 2820 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La legge sul notariato del 20.2.1940 e successive modificazioni sino al 23.2.1983 testo unico del 25.7.1967 é modificata come segue:

Art. 80

Pubblicazione deitestamenti

a) Di persona domiciliata nel Cantone:

Il notaio che ha ricevuto o é depositario di un testamento pubblico od olografo, alla morte del testatore, deve procedere alla pubblicazione davanti al pretore competente del luogo dell' aperta successione mediante istromento, previa esibizione del certificato di decesso, a norma delle disposizioni del diritto civile federale e cantonale.

Art. 81

b) Di persona domiciliata all'estero

1 La pubblicazione di testamenti ricevuti o dopo sei presso un notaio ticinese da persone domiciliate all' estero al momento del loro decesso può essere fatta dal notaio davanti alla pretura della propria residenza notarile l' effetto materia le della pubblicazione é retto dalla legge che disciplina la successione.

2 Se il testatore é cittadino ticinese la pubblicazione avverrà davanti al pretore competente del luogo di attinenza.

3 Se il testatore é cittadino di un altro Cantone il notaio trasmette il testamento all' autorità competente del luogo di attinenza.

Art. 95

Abrogato.

Art. 120, n. 5

La Camera per l' avvocatura e il notariato del Tribunale di appello,

.....

5. attesta l' autenticità delle sottoscrizioni e dei sigilli notarili ai fini delle legalizzazioni consolari , riservate le diverse disposizioni dei trattati internazionali.

.....

Articolo 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.

Disegno di
LEGGE

circa la modificazione dell' art. 27 della legge sulla tariffa notarile

**Il Gran consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 maggio 1984 n. 2820 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

L' art. 27 della legge sulla tariffa notarile è modificato come segue:

Art. 27

Esecutività delle parcelle notarili

Le parcelle notarili devono essere spedite per lettera raccomandata con l' avvertenza del diritto e del modo di contestazione nonché delle conseguenze in caso di mancata impugnazione. Quest' ultima deve essere presentata, motivata per iscritto, al notaio o direttamente al Consiglio di disciplina notarile entro il termine di 15 giorni dalla notificazione. Le parcelle così intimate e cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell' art. 80 della Legge federale sull' esecuzione e sul fallimento e dell' art. 58 della Legge cantonale di attuazione della stessa). Le parcelle sono solidalmente dovute dai contraenti e richiedenti salvo il regresso fra di loro come di diritto. Ove venissero eccepite per arbitrarie o eccedenti nei confronti del notaio, questi può chiederne l'approvazione al Consiglio di disciplina notarile.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge a pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell' entrata in vigore.